

Repubblica del Kosovo

Questa scheda paese è stata aggiornata al 14/02/2025

Il Kosovo non ha ratificato la Convenzione de L'Aja n. 33 del 29 maggio 1993.

Referenti per l'adozione internazionale

Autorità competente

Department of social and family policy (DSFP) [Dipartimento per le politiche sociali e della famiglia]

Ministry of labour and social welfare (MLSW) [Ministero del lavoro e degli affari sociali]

Sheshi Miss Edit Durham nr.46, Pristina

sito web www.mpms.rks-gov.net

Ambasciata della Repubblica del Kosovo in [Italia](#)

Ambasciata d'Italia nella [Repubblica del Kosovo](#)

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica del Kosovo

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: [e-tutorial sull'adozione internazionale CAI](#)

Requisiti degli aspiranti genitori adottivi

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per gli aspiranti genitori adottivi italiani solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

- **coppie** sposate (art. 164, comma 1, della Legge sulla famiglia);
- **persone singole** (art. 164, comma 2, della Legge sulla famiglia);
- età minima di 21 anni; nel caso di una coppia di coniugi, è necessario che un membro della coppia abbia almeno 25 anni e l'altro almeno 21 anni (art. 176 della Legge sulla famiglia);
- differenza d'età con il minore non superiore a 50 anni (art. 9 delle Istruzioni amministrative);
- capacità di agire e possesso delle qualità personali necessarie per l'esercizio della responsabilità genitoriale (art. 175 della Legge sulla famiglia).

La legge della Repubblica del Kosovo indica altresì i casi in cui non è possibile adottare:

- decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 178, comma 1, della Legge sulla famiglia);
- presenza di fondati sospetti di comportamenti che, con l'abuso dei diritti di genitore, possono arrecare danni al minore, o di domanda di adozione avanzata per ragioni economiche (art. 178, comma 2, della Legge sulla famiglia);
- malattia psichiatrica, disturbo mentale o malattia di altro tipo che può mettere in pericolo la salute e lo sviluppo del minore (art. 178, comma 3, della Legge sulla famiglia).

Ulteriore aspetto rilevante secondo la normativa della Repubblica del Kosovo:

- hanno precedenza nell'adozione le domande provenienti da coppie sposate e, tra queste, quelle senza figli (art. 9 delle Istruzioni amministrative).

Requisiti dei minori adottandi

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- minori privi delle cure genitoriali (orfani o minori i cui genitori sono sconosciuti o irreperibili o non in grado di averne cura) per i quali non è stato possibile ricorrere all'adozione nazionale (art. 3 delle Istruzioni amministrative e art. 179, comma 2, della Legge sulla famiglia);
- minori che necessitano di trattamenti medici non disponibili nella Repubblica del Kosovo (art. 13 delle Istruzioni amministrative e art. 179, comma 2, della Legge sulla famiglia).

La legge kosovara condiziona l'adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:

- il minore stesso, se ha compiuto 14 anni e non è incapace (art. 168, comma 1, della Legge sulla famiglia);
- l'Ufficio locale di tutela che opera presso il Centro di assistenza sociale (CSW) (art. 168, comma 3, della Legge sulla famiglia);
- i genitori biologici del minore, salvo che essi siano stati dichiarati incapaci di agire o decaduti dalla responsabilità genitoriale, siano irreperibili da più di 1 anno o abbiano abbandonato il figlio per più di 6 mesi; in ogni caso essi non possono fornire il proprio consenso all'adozione prima che il minore abbia compiuto 8 settimane (art. 169, commi 1-3, della Legge sulla famiglia);
- i servizi sociali (art. 179, comma 3, della Legge sulla famiglia).

Passaggi della procedura

- gli aspiranti genitori adottivi conferiscono l'incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, che presenta la domanda di adozione alla missione diplomatica o consolare della Repubblica del Kosovo in Italia (art. 13 delle Istruzioni amministrative);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- la missione diplomatica o consolare verifica la validità della documentazione presentata e trasmette il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi al DSFP (art. 13 delle Istruzioni amministrative);
- il DSFP iscrive gli aspiranti genitori adottivi nel registro degli adottanti (art. 13 delle Istruzioni amministrative);
- entro 1 anno, il Comitato per il collocamento dei minori del DSFP sottopone agli aspiranti genitori adottivi la proposta di abbinamento con un minore (art. 13 delle Istruzioni amministrative);
- se gli aspiranti genitori adottivi accettano l'abbinamento, si recano nella Repubblica del Kosovo per partecipare alla fase giudiziaria della procedura (art. 13 delle Istruzioni amministrative);
- l'Ufficio locale di tutela avvia, assieme agli aspiranti genitori adottivi, la procedura davanti al Tribunale del luogo di residenza del minore (art. 14 delle Istruzioni amministrative e art. 181, comma 1, della Legge sulla famiglia);
- alla domanda deve essere allegato il consenso scritto all'adozione dei soggetti tenuti a fornirlo e altra documentazione relativa agli aspiranti genitori adottivi (art. 182, comma 2, della Legge sulla famiglia);
- il Tribunale può chiedere ulteriore documentazione all'Ufficio locale di tutela, ai servizi sociali e ad altri esperti in materia di adozione (art. 182, comma 3, della Legge sulla famiglia);
- la procedura davanti al Tribunale si svolge a porte chiuse (art. 181, comma 2, della Legge sulla famiglia);
- il Tribunale avvisa il minore e gli aspiranti genitori adottivi sulle conseguenze dell'adozione e fornisce al minore il supporto adeguato e le informazioni necessarie in questa fase (art. 183 della Legge sulla famiglia);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- nel corso della procedura, l'Ufficio locale di tutela, direttamente o tramite i servizi sociali, prepara i genitori biologici e gli aspiranti genitori adottivi all'adozione (art. 184, comma 2, della Legge sulla famiglia);
- il Tribunale dispone un periodo di prova pre-adottivo, nel corso del quale il CSW organizza almeno 3 incontri tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi (art. 15 delle Istruzioni amministrative);
- tale periodo si svolge sotto la supervisione dell'Ufficio locale di tutela che deve incontrare il minore almeno 1 volta al mese e trasmettere al Tribunale i propri rapporti ogniqualvolta sia necessario (art. 15 delle Istruzioni amministrative e art. 166 della Legge sulla famiglia);
- il Tribunale emette la decisione sull'adozione tenendo conto delle opinioni in merito di sociologi, psicologi, medici, terapisti e altri esperti intervenuti (art. 184, comma 1, della Legge sulla famiglia);
- se il Tribunale rigetta la domanda di adozione, gli aspiranti genitori adottivi possono impugnare la decisione entro 15 giorni (art. 185, comma 2, della Legge sulla famiglia);
- la decisione di adozione è emessa alla presenza degli aspiranti genitori adottivi, del minore che ha compiuto 10 anni e del suo rappresentante legale (art. 16 delle Istruzioni amministrative e art. 186, comma 2, della Legge sulla famiglia);
- il Tribunale invia il verbale d'udienza agli Uffici di stato civile per l'annotazione dell'adozione nei registri (art. 188 della Legge sulla famiglia);
- gli aspiranti genitori adottivi sono assistiti dal CSW nella richiesta e preparazione dei documenti necessari per lasciare il Paese unitamente al minore (art. 17 delle Istruzioni amministrative);

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Kosovo con i genitori adottivi.

Post-adozione

L'ente autorizzato trasmette al DPSF nella Repubblica del Kosovo 2 relazioni concernenti l'integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza annuale nei primi 2 anni successivi all'adozione (art. 17 delle Istruzioni amministrative).

Normativa di riferimento

- [Law n. 2004/32](#), The Family Law of Kosovo [Legge n. 32/2004, Legge sulla famiglia del Kososvo];
- Administrative Instruction n. 9/2014 of the Ministry of labour and social welfare [Istruzioni amministrative n. 9/2014 del Ministero del lavoro e degli affari sociali – non reperite].